

Istruzioni applicative per la procedura di estirpazione delle superfici vitate impiantate abusivamente e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione.

1. Premessa

Il presente allegato definisce le istruzioni che si applicano nei casi di:

- superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31 agosto 1998,
- superfici vitate impiantate abusivamente a partire dal 1° aprile 1987 sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1493/1999 o ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

Le superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31 agosto 1998, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

La sanzione si applica ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, fino a che il produttore non provveda all'obbligo di estirpazione.

Le superfici vitate impiantate abusivamente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. 6 agosto 2009, n. 22, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 4 della stessa L.R..

La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Le suddette sanzioni non si applicano alle superfici vitate inferiori a 0,1 ettaro e destinate al solo consumo familiare, purché l'azienda non disponga di altri vigneti.

2. Adempimenti dei produttori soggetti all'obbligo di estirpazione

Il produttore soggetto all'obbligo di estirpazione deve dimostrare la non circolazione dei prodotti.

A tal fine entro il 31 maggio di ogni anno comunica all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio:

- se intende ricorrere alla vendemmia verde o
- se intende presentare i contratti di distillazione.

Entro la fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, il conduttore che ha dichiarato l'intenzione di distillare presenta all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio il contratto di distillazione.

Il conduttore che ha dichiarato di ricorrere alla vendemmia verde è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all'obbligo di estirpazione. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto. La superficie vitata si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.

Le suddette disposizioni non si applicano alle superfici vitate inferiori a 0,1 ettaro e destinate al solo consumo familiare.

I viticoltori soggetti all'obbligo di estirpazione devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di

Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.), inserendo le superfici vitate, con le relative unità vitate, impiantate abusivamente.

Il produttore che non dimostra la non circolazione dei prodotti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

3. Controlli

L'ufficio dell'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, effettua il controllo sull'osservanza delle presenti istruzioni ed accerta le violazioni.

4. Modulistica

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali provvederà ad approvare la modulistica che si renderà necessaria per l'applicazione delle presenti istruzioni.